

# INFORMATIVA AL PUBBLICO

# NORMATIVA BORSE IN PLASTICA

Informiamo i nostri clienti che con la legge 3 agosto 2017, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2017, è stato definitivamente convertito in legge il DL n. 91 del 20 giugno 2017 relativo a “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione sono state approvate, tra l’altro, disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che ha modificato la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Il provvedimento di legge in questione con l’art. 9-bis ha modificato ed integrato il cosiddetto Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) nella parte relativa alla gestione degli imballaggi, ed ha abrogato la previgente normativa relativa ai sacchetti per asporto merci in materiale plastico (commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28).

Tra le importanti novità segnaliamo l’art. 226-bis in materia di divieti commercializzazione delle borse di plastica che definisce quanto segue:

- **le tipologie di sacchetti regolarmente impiegabili restano invariate;** sono confermati nella sostanza i previgenti limiti di spessore e composizione per tipologia di impiego fissati dal DL n. 2/2012;
- **È introdotto uno specifico divieto di distribuzione dei sacchetti in materiale plastico a titolo gratuito; di conseguenza è previsto l’obbligo di porre in evidenza sullo scontrino o sulla fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite, il prezzo di vendita per singola unità dei sacchetti.** Si suggerisce di prestare attenzione alle disposizioni segnalate al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’art. 261 del d.lgs. 152/2006, che ha previsto sanzioni variabili da 2.500 a 25.000 Euro;
- *“al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili”,* **i produttori saranno tenuti ad apporre su tali borse i propri elementi identificativi ed a riportare diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili** (art. 219, comma 3-bis. d.lgs n. 152/2006);
- richiamiamo l’attenzione sul ruolo assegnato al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) in riferimento all’obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica (art. 220-bis d.lgs n. 152/2006), con conseguente aggiornamento delle competenze relative al contributo ambientale dovuto.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento eventuale e vi informiamo che i provvedimenti legislativi richiamati sono reperibili direttamente nel sito internet aziendale, nell’area appositamente predisposta ed accessibile dal link [www.pgplast.it/normativa-borse-in-plastica/](http://www.pgplast.it/normativa-borse-in-plastica/).